

A P P U N T I

« I Sindaci debbono stabilire, di accordo col Consiglio di amministrazione, le forme dei bilanci » (articolo 10 N.1, del regolamento).

Ora, Deve il Consiglio aspettare che i Sindaci prendano a riguardo l'iniziativa?

Non converrebbe, invece, che il Consiglio, anche in vista della prossima fine del 1913, fosse chiamato a provvedervi, e soltanto a cose concretate i Sindaci ne fossero informati?

In tal caso, considerato che lo studio delle forme dei bilanci tecnico e finanziario implica, necessariamente, un esame esauriente della situazione, in rapporto non soltanto alle varie disposizioni della legge, del regolamento e dello Statuto che li riguardano, ma anche alle cessioni dei porta fogli, esame non breve nè agevole, converrebbe fare e far subito.

Ciò, tanto più che i bilanci debbono essere presentati dal Presidente del Consiglio ai Sindaci, per il loro esame e la loro relazione, immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio stesso, che deve aver luogo entro la 2<sup>a</sup> quindicina di aprile (Art.li 47 e 48 dello Statuto). Potrebbe, forse, trat-

tandosi del primo esercizio, essere tollerato qualche ritardo, ma, per ragioni ovvie, tale ritardo dovrebbe contenersi nei più ristretti limiti.

Se vi sono ostacoli per l'accennato esame si espon-  
gano nettamente, facendosi le opportune proposte per rimuoverli, o direttamente al Consiglio o a mezzo del Comitato, ma ne siano investiti i competenti poteri.

Si avrà così, via, via, ragione e occasione di riesaminare le non poche e non lievi note questioni che, direttamente o indirettamente, si collegano anche coi bilanci e che attendono da tempo, più o meno lungo, una decisione, ~~accanto~~

*Ad esempio:*

- 1.° classificazione e trattamento delle spese, con speciale riguardo a quelle di primo impianto o da considerarsi tale; palazzo,
- 2.° palazzo assegnato all'Istituto per la sua sede e spese relative, con speciale riguardo a quelle ~~di primo impianto e da considerarsi tale palazzo assegnato all'Istituto per la sua sede e spese relative e da considerarsi tale~~ per la trasformazione e gli adattamenti del palazzo stesso; 3.° piano di ammortamento dei compensi accordati alle Compagnie per la cessione dei rispettivi portafogli (art. 58 dello Statuto); 4.° determinazione della quota parte di spese di acquisizione da dedursi dall'aliquota per la cessione dei rischi da parte delle Compagnie tuttavia operanti nel Regno, ai termini dell'art. 30

della legge 4,59 del regolamento; l'impiego delle disponibilità dell'Istituto e particolarmente di quelle da investirsi in titoli di Stato o garantiti dallo Stato (Art. 15 della legge del regolamento e 42 dello Statuto);

6.<sup>o</sup> *ordinamento* Il servizio di cassa e di custodia dei titoli dell'Istituto, da approvarsi dal Ministero di Agricoltura d'intesa con quello del Tesoro (Art. 54 dello Statuto); i criteri e provvedimenti per rafforzare la produzione, con speciale riguardo alla concorrenza delle Compagnie operanti nel Regno, e per conferire le sopraprovvigioni o premi ai più attivi produttori (Art. 11 della legge e 36 dello Statuto); le assicurazioni attive e passive;

9.<sup>o</sup> trasformazione delle operazioni della Cassa mutua delle pensioni di Torino e passaggio all'Istituto delle attività relative;

10.<sup>o</sup> assicurazioni popolari e operaie senza visita medica e collettive;

11.<sup>o</sup> assicurazioni ordinarie senza visita medica;

12.<sup>o</sup> criteri per la costituzione del fondo di integrazione di previdenza per gli impiegati dell'Istituto e dei proventi eventuali per lo incremento di esso, all'infuori degli altri elementi indicati nell'art. 57 dello Statuto.

In rapporto ai bilanci, sarà pure da tenere presente la dispo-

sizione dell'art. 12, n. 9, della Statuto per la quale il Consiglio di Amministrazione

delibera sullo Stato di previsione delle spese di ciascun esercizio. Ora, al riguardo <sup>e</sup> da esaminare se ~~la citata~~ <sup>la citata</sup> disposizione debba osservarsi e debba quindi formarsi lo stato di previsione delle spese per il 1914 quand'anche non siasi data conveniente soluzione a quelle tra le accennate questioni che hanno con esso attinenza, <sup>possa</sup> ovvero per ora prescindersi dalla formazione del detto stato di previsione, in attesa della risoluzione delle questioni stesse <sup>e</sup> della determinazione delle forme e dei criteri da adottarsi per i bilanci.

-----  
REGOLAMENTI E ORDINAMENTI INTERNI

Per gli articoli 12, n. 14, della legge e 4, n. 16, del regolamento che provvede alla sua esecuzione, il Consiglio delibera sui regolamenti interni.

L'art. 12, n. 6, dello Statuto aggiunge che il Consiglio delibera anche sulle istruzioni e norme generali dei vari servizi.

Ad un vero e proprio regolamento generale interno non si è ancora pensato. Si sono bensì, via, via, deliberate delle istruzioni o delle norme interne per uno o per l'altro

dei vari rami di servizio della <sup>J</sup> direzione generale, ma non sembra che con ciò siasi soddisfatto al precetto delle indicate disposizioni di legge e di regolamento, le quali tuttavia attendono, pertanto, gli opportuni provvedimenti.

In tale incontro, sarà pure da esaminare se ~~non~~ dell'accennato regolamento generale interno debba far parte l'ordinamento interno della Direzione generale, cui, a norma dell'articolo 17 ~~del~~ dello Statuto, deve provvedere il Direttore generale, inteso il Comitato permanente.

In caso contrario, essendo il detto ordinamento interno di assoluta necessità e di una certa urgenza non dovrebbe esserne ulteriormente differito lo ~~lo~~ studio, non potendosi <sup>ritenere</sup> certamente che vi tengano luogo le saltuarie proposte e le <sup>fattesi</sup> in base ad esse dal Consiglio deliberazioni prese <sup>per</sup> la istituzione di alcuni uffici e la ripartizione tra essi, dei vari servizi della Direz. Generale e per i provvedimenti di personale ~~da~~ adottati in relazione a tale ripartizione.

In ogni caso, parrebbe giunto il momento di provvedere ~~e~~ alle norme per l'assunzione, le retribuzioni e le condizioni contrattuali degli impiegati amministrativi e tecnici, ~~d~~ mandate al Consiglio ~~per~~ dagli art. 8 della legge, ~~11~~ del regolamento relativo e 12, 28 e seguenti dello Statuto;

6 alle norme per le misure disciplinari a carico degli impiegati nei casi in cui non ricorrano gli estremi della rescissione del contratto (art. 31 dello Statuto); e al regolamento interno per il personale di cui all'art. 34 dello Statuto.

Nè è da ritenere che alla determinazione di queste norme possa essere di ostacolo la disposizione dell'art. 28 dello Statuto che consente all'Amministrazione un biennio dall'entrata in vigore della legge per stabilire il quadro delle categorie, delle qualifiche degli stipendi, quadro, da approvarsi dall'M. di Agricoltura Industria e Commercio, per le seguenti considerazioni.

Sembra, anzitutto, che non debba attendersi la fine del biennio già trascorso <sup>del resto</sup> per oltre una metà, <sup>procedere</sup> per un provvedimento di tanta importanza, inteso a regolare stabilmente i rapporti giuridici ed economici tra l'Istituto e il numeroso suo personale; è, quindi, da tenersi presente che la ragione principale del diffidente fu quella di consentire alla Direzione Generale una certa libertà di azione, di fronte agli articoli 10 della legge e 7 del Regolamento <sup>riguardanti</sup> per gli impieghi dell'Istituto, che vollero fosse data la preferenza al personale già addetto alle Imprese di assicurazioni cedenti il loro portafoglio all'Istituto, ragione che è ora venuta meno per l'assunzione completa, o quasi, di quel personale <sup>da parte</sup> dell'Istituto.

to stesso; infine, perchè, per manifesti segni, gli impiegati attendono con impazienza di conoscere come sarà definita la loro posizione & quale <sup>fare</sup> la sorte che li attende in avvenire.

Con i provvedimenti, sovraccennati potrebbe ritenersi regolato ed assicurato, meglio di quello che oggi non sia, il funzionamento dell' Istituto.